COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida
Settore Sviluppo Economico e Produttivo

ORDINANZA prot n. _____del _____

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-05-04 - 0041056

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE DI LOTTA ALLO STADIO GIOVANILE DEI VETTORI DI XYLELLA FASTIDIOSA AI SENSI DEL REG. (EU) 2020/1201 E S.M.I..

IL SINDACO

Premesso che:

- la *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa ST1- X. f. pauca ST53- X. f. multiplex ST26* e sono state istituite le rispettive aree delimitate.
- Il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il "Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa in Puglia 2025-2027*", approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1075/2025, prevede che l'Osservatorio definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di *Xylella fastidiosa*.

Preso atto che:

la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 39 dell'11 marzo 2026, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha prescritto l'applicazione obbligatoria nell'intero territorio regionale delle misure di lotta allo stadio giovanile del vettore che consistono in lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura) e stabilendo che per chi effettua la trinciatura l'altezza del cotico erboso deve essere max 10 cm.

La Regione Puglia ha prescritto, inoltre, che nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio aree declive, bordi strada/banchine/rotatorie, è necessario intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

con determinazione dirigenziale n. 79 del 28/04/2026 a seguito di diffusi e ripetuti eventi piovosi verificatisi nel mese di aprile che hanno reso i terreni impraticabili, e di fatto impedendo l'accesso e l'esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie obbligatorie, il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha prorogato le misure di lotta obbligatorie dello stadio giovanile del vettore (lavori superficiali del terreno) secondo le seguenti tempistiche:

nei comuni con **altitudine media inferiore a 200 metri** sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente **entro il 15 maggio 2026;**
nei comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente entro il 30 maggio 2026.

Preso atto che,
il Comune di Barletta rientra tra i comuni dell'elenco di cui all'allegato A della predetta Determinazione, con altitudine inferiore a 200 metri sul livello del mare,

Ritenuto,
di adottare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinanza contingibile e urgente per attuare le "Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa - Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.";

VISTO

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

ai proprietari, conduttori e/o gestori (soggetti pubblici e privati) di fondi rustici, superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, bordi delle strade, canali, superfici demaniali, ricadenti nel Comune di Barletta, **di eseguire obbligatoriamente** le lavorazioni superficiali del terreno, finalizzate al controllo dello stadio giovanile del vettore di Xylella fastidiosa **entro il 15 maggio 2026.**

La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

- aree protette definite ai sensi della legge 394/91, boschi, pinete e giardini privati.

DISPONE

che gli interventi debbano consistere nelle lavorazioni superficiali del terreno, che possono essere effettuate tramite aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura; per chi esegue la trinciatura, il cotico erboso deve avere un'altezza massima di 10 cm.

Nelle aree di difficile accesso con mezzi meccanici, come declivi, bordi strada, banchine o rotatorie, è previsto l'impiego di mezzi fisici (pirodiserbo o vapore).

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-05-04 - 0041056

Solo in caso di impossibilità di intervento con tali mezzi, è consentito l'uso di trattamenti diserbanti, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale.

Nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma.

Alle Forze dell'Ordine, alla Stazione dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

A norma dell'art. 3, c. 4, L. n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Puglia entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica ovvero, in alternativa, entro 120 gg. ricorso Straordinario al Consiglio di Stato.

DISPONE altresì

che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli Organi di Vigilanza preposti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza e sanzionino le violazioni accertate.

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, nel sito Istituzionale dell'Ente www.comune.barletta.bt.it, affissa mediante manifesti, resa nota su tutto il territorio comunale e notificata:

- al Comando Unità per la tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestali di Bari;
- al Corpo di Polizia provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani;
- al Comando di Polizia Locale
- all'A.N.A.S. S.p.a.
- al Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia Bari
- alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario
- al Settore Ambiente del Comune di Barletta
- alla BAR.S.A. S.p.A.
- alle Associazioni agricole locali.

A norma dell'art. 3 c. 4 legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR Puglia - Bari - entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ovvero, in alternativa, entro 120 gg., sempre decorrenti dalla data di pubblicazione, ricorso Straordinario al Consiglio di Stato.

Il Sindaco
Dr. Cosimo Damiano Cannito

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-05-04 - 0041056